

Ivrea 10 gennaio 2012.

## **IMMOBILI – Trasferimento e compravendita**

### **Annunci commerciali relativi agli immobili in vendita Esposizione dell'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE Obbligo dall'1.1.2012 (DLgs 28/2011)**

L'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 28/2011 ha introdotto, dall'1.1.2012, l'obbligo di riportare negli annunci commerciali relativi ad immobili in vendita l'indice di prestazione energetica indicato nell'ACE (attestato di certificazione energetica).

Occorre, quindi, indicare la classe energetica in cui l'immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore (le classi energetiche sono comprese tra la migliore "classe A+" e la peggiore "classe G").

A tale obbligo sono soggetti sia gli operatori del settore immobiliare (imprese di costruzione ed agenzie di intermediazione immobiliare), ma anche tutti coloro che pubblicano annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, in veste di privati che di impresa.

Permangono alcuni dubbi in merito alla sua applicazione in quanto non è chiaro se la decorrenza del nuovo obbligo investa anche gli annunci la cui pubblicazione sia stata sancita anteriormente al 1° gennaio, qualora la relativa pubblicazione avvenga in tutto o in parte dopo la stessa data.

In via cautelativa sarebbe opportuno integrare gli annunci preesistenti con i dati prestazionali energetici.

art. 13 DLgs. 3.3.2011 n. 28 (S.O. n. 81 G.U. 28.3.2011 n. 71)

**Dr. Stefano M. Perego**  
**a cura del Centro Studi CSC**